



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

Provvedimento N. 5560/EM

Prot. Gen. N. 130608 del 11/09/2008

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006.

Autorizzazione “generale” generica alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga; attività individuate all'allegato 2 all'autorizzazione generale generica.

Revoca e sostituzione dell'autorizzazione “generale” generica n. 5200/EM del 24/10/2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta titolata “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;
- VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- VISTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 l'autorità competente è obbligata ad adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa e in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con apposito decreto;
- VISTO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede il rinnovo ogni 15 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo; in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e integr.;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante le autorizzazioni a carattere generale ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e la “classificazione delle emissioni provenienti da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati” approvato in data 20/09/2006;

- CONSIDERATO che, a differenza di quanto avvenuto per gli impianti definiti “esistenti” dal DPR 203/88, ora considerati “anteriori al 1988” dal D.Lgs. 152/2006, non sono stati fissati i valori limite alle emissioni per gli impianti nuovi e quelli “anteriori al 2006” ed in attesa dell’apposito decreto previsto al punto 2 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006, risulta necessario adottare dei criteri per sopperire a tale carenza;
- CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente, preso atto della perdurante carenza normativa, ritiene opportuno fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti nuovi e le modifiche sostanziali, sia ai valori limite delle emissioni sia alle prescrizioni per l’esercizio contenute nell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 sia al principio delle “migliori tecniche disponibili in condizioni economicamente valide” laddove possibile;
- VISTO l’autorizzazione a carattere generale n.5200/EM del 24/10/2006 prot.142000 “**Autorizzazione “generale” generica** alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga; attività individuate all’allegato 2 all’autorizzazione generale generica”;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente riguardante la soglia di rilevanza e criteri per la fissazione dei limiti a camino per le emissioni in atmosfera approvato in data 21/02/2008;
- RITENUTO pertanto di imporre alle imprese il controllo delle emissioni con cadenza quinquennale anziché biennale per i parametri per i quali siano stati riscontrati valori a camino inferiori o, ove previsto, uguali ai valori riportati nelle tabelle approvate dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente in data 21/02/2008, che verranno riportate nel presente provvedimento;
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l’art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/05/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000;
- RAVVISATA pertanto la necessità, per i motivi sopraindicati, di revocare e sostituire l’autorizzazione “generale” generica n. 5200/EM del 24/10/2006;

rilascia la seguente

AUTORIZZAZIONE

- Art. 1 L’autorizzazione “generale” generica n. 5200/EM del 24/10/2006 rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Le Ditte che intendono avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale prevista dall’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per esercitare impianti o effettuare una o più attività (nuovo impianto, modifica sostanziale, impianto esistente al 1988 o impianto esistente al 2006) comprese nell’**allegato 2** alla presente autorizzazione devono presentare preventivamente richiesta di adesione alla Provincia di Padova, e per conoscenza al Comune ove è situato l’impianto, utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell’allegato 1**; gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 3 L’Amministrazione Provinciale può **negare l’adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- Art. 4 Qualora nella stessa unità locale siano presenti attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione:
- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione e ad altre autorizzazioni generali qualora tutte le attività siano comprese tra quelle previste dalle autorizzazioni generali e vengano rispettati i relativi valori di soglia;
 - **non sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale, qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall’art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante).

Art. 5 **Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale:

- nel caso che le attività, anche se ricomprese nell'allegato 2 superino le soglie previste;
- nel caso in cui gli impianti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 162/2006;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Art. 6 Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- 6.1 il gestore degli impianti o delle attività presenta alla Provincia di Padova, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale (allegato 1);
- 6.2 l'installazione dell'impianto o l'avvio dell'attività o la modifica, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla data di avvio indicata nella richiesta (allegato 1 all'autorizzazione generale generica), tale data deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dalla data d'invio dell'adesione;
- 6.3 entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi alla data di avvio dell'attività dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegati 1 e 3 all'autorizzazione generale generica);
- 6.4 nel caso di impianti esistenti al 1988 o esistenti al 2006 secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 che non siano oggetto di modifica, la ditta presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione senza comunicare la data di avvio dell'impianto; la ditta deve però entro **90 (novanta) giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione inviare alla Provincia i dati relativi agli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta stessa (allegati 1 e 3 all'autorizzazione generale generica);
- 6.5 la ditta deve rispettare le **soglie** di produzione o di consumo e le ulteriori prescrizioni indicate nell'allegato 2 all'autorizzazione generale generica. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere a tali prescrizioni, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in "procedura ordinaria" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 6.6 le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dell'impianto o dell'attività dovranno essere inferiori ai **limiti minimi** previsti dalle parti I, II e III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 "Valori di emissione e prescrizioni". I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero impianto) in flusso di massa così come previsto dall'Al. I alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 6.7 le Ditte saranno tenute a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dell'impianto o dell'attività che verranno fissati con il Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli impianti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988;

- 6.8 le bocche dei **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
- 6.9 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto e indicato nell'allegato 1 all'autorizzazione generale generica, apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
- 6.10 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 6.11 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V al D.Lgs.152/2006;
- 6.12 per gli impianti esistenti, **entro 3 anni** dall'adesione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 270 comma 8, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, deve avere un solo punto di emissione; inoltre, ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;
- 6.13 le Ditte dovranno dotarsi di:
- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
 - b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
 - oppure
 - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
- 6.14 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 6.15 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;

6.16 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegati 1 e 3 all'autorizzazione generale generica) dovrà avere frequenza almeno **biennale**, tranne nei casi previsti al punto 6.17;

6.17 per ciascun camino e per ciascuno degli inquinanti riportati nell'allegato 3, il cui valore (massimo dei tre campionamenti) è stato rilevato inferiore o, ove previsto, uguale alle soglie di seguito elencate, la frequenza del **controllo** (solo per tale inquinante) potrà essere **quinquennale**:

INQUINANTE		Valore massimo rilevato in sede di analisi
POLVERI TOTALI (rif. punto 5 All.1 D.Lgs.152/2006)		<50 g/h e <5 mg/Nmc (*)
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di polvere (rif. Tab.B All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. B Classe III	≤ 0,83 g/h
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di gas o vapore (rif. Tab.C All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. C Classe III	≤2 g/h
	Tab. C Classe IV	≤13,3 g/h
	Tab. C Classe V	≤ 33,3 g/h
SOV (rif. Tab.D All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. D Classe III + IV + V	≤13,3 g/h

(*) le condizioni relative ai due valori riportati, espressi in flusso di massa e in concentrazione, devono verificarsi contemporaneamente

6.18 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dagli sfiati dei **silos** aventi le caratteristiche del punto n. 32 dell'allegato 2 al presente decreto. Per gli sfiati dei suddetti silos non è previsto il controllo delle emissioni; su ogni silos presente nell'impianto dovrà essere apposta un'apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso; la Ditta dovrà dotarsi di un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

6.19 la presente autorizzazione "generale" **scadrà il 30/10/2021** ; in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività potrà continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione "generale", presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non ne nega l'adesione;

Art. 7 Le ditte che hanno **precedentemente comunicato l'adesione** alla autorizzazione generale n. 5200/EM del 24/10/2006, sulle quali l'Amministrazione provinciale non ha espresso parere negativo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione. Le deroghe a specifiche prescrizioni dell'autorizzazione generale n. 5200/EM concesse in maniera esplicita dalla Provincia, sono considerate ancora in essere, fatta salva la diversa numerazione delle prescrizioni;

Art. 8 In occasione dell'effettuazione delle analisi previste dalle prescrizioni 6.16 e 6.17 e di quelle previste dalle prescrizioni 6.3 e 6.4 dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.

Art. 9 Tutti gli **impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

- Art. 10 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate con una integrazione all'autorizzazione "generale" che sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.
- Art. 11 Gli allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento potranno essere successivamente aggiornati a seguito dell'aggiornamento normativo, dell'individuazione di migliori tecniche disponibili o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.
- Art. 12 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.
- Art. 13 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.**
- Art. 14 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta. A seguito della modifica deve essere presentata una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione in quanto l'adesione è nominale.
- Art. 15 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.
- Art. 16 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 17 Avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 6 pagine e dagli allegati 1, 2 e 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
(dr.  Baracco)



Egr. Sig. Presidente
della Provincia di Padova
P.zza Antenore, 3
35121 - PADOVA

e p.c. Al Signor SINDACO
del Comune di
35... (PD)

Richiesta di adesione
all' "Autorizzazione di carattere Generale" generica n. 5560/EM del 11/09/2008
(art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006)

DITTA:

Il sottoscritto.....

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE,
DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28
DICEMBRE 2000,

DICHIARA

di essere nato a il

di essere domiciliato a Via

di essere il legale rappresentante dell'insediamento produttivo succitato

sito in Via..... nel Comune diCAP:.....

con sede legale in Via..... nel Comune diCAP:.....

cod. fiscale partita IVA

iscritto alla CCIAA di con REA n.

.....
(firma)

RECAPITI:

numero/i telefonico/i..... fax n°.....

referente (se consulente allegare delega):

breve DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' svolta all'interno dell'insediamento produttivo:

.....
.....
.....

CHIEDE

ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006:

di avvalersi dell'autorizzazione di "carattere generale" n. 5560/EM emessa dalla Provincia di Padova in data 11/09/2008 prot. n. 130608 ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti o attività previsti nell'elenco di seguito per (*barrare la casella di interesse*):

- nuovo impianto
- impianto esistente al 1988 senza richiesta di modifica
- impianto esistente al 2006 senza richiesta di modifica
- modifica d'impianto (*)
- subentro/cambio di ragione sociale (*)

(*) nel caso di "modifica d'impianto" o "subentro/cambio di ragione sociale" indicare se l'impianto è:

barrare la casella corrispondente:

<input type="checkbox"/>	esistente al 1988
<input type="checkbox"/>	esistente al 2006
<input type="checkbox"/>	autorizzato dopo 28/04/2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006)

per le attività ed i camini sotto riportati:

TABELLA ATTIVITA'/CAMINI ASSOGGETTABILI ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

CAMINO N° se presente (*)	ATTIVITA' individuate nell'allegato 2 (Punto/i riferito/i all'elenco) (**)	Indicare se il camino è: Nuovo Esistente Modificato	Tipo di impianto di abbattimento (se presente)

(*) è obbligatorio indicare il numero del camino; è obbligatorio indicare nella quarta colonna se l'attività è dotata di aspirazione, abbattimento e reimmissione in ambiente di lavoro; solo in questo caso è possibile non indicare il numero del camino

(**) nel caso di richiesta di modifica impianto indicare TUTTE le attività e TUTTI i camini, anche quelle/i già autorizzati

DICHIARA

- di essere in possesso dell'autorizzazione n. del rilasciata alla Ditta, **di cui chiede la revoca**;
- di impegnarsi a rispettare tutte le **prescrizioni** riportate nell'autorizzazione generale a cui chiede di aderire;
- nel caso di **IMPIANTI NUOVI o di MODIFICHE**:
 - di **avviare l'impianto**, nel caso in cui non pervenga parere negativo all'adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, in **data**
 - di inviare alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini riportati nella sovrastante tabella **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla data di avvio sopraindicata;
- nel caso di **IMPIANTI ESISTENTI**:
 - di inviare alla Provincia i dati relativi agli inquinanti emessi ai camini riportati nella sovrastante tabella **entro 90 giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione.

Il legale rappresentante

.....
(firma)

ALLA PRESENTE ALLEGA

- COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN **DOCUMENTO DI IDENTITA'** DEL SOTTOSCRITTORE;
- **ALLEGATO 2** BARRATO NELLE CASELLE RELATIVE ALLA/E ATTIVITA' SVOLTE.

e **SOLO NEL CASO DI SUBENTRO / CAMBIO RAGIONE SOCIALE**:

- **AUTOCERTIFICAZIONE DI CAMBIO RAGIONE SOCIALE/SUBENTRO** (compilazione a cura del gestore oggetto di cambio ragione sociale/cessata/a cui si subentra);
- **DATI RELATIVI AGLI INQUINANTI EMESSI** ai camini; tali dati possono essere quelli relativi alle analisi effettuate dal precedente gestore, purché rappresentativi dell'attuale ciclo produttivo.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Ecologia Responsabile del trattamento dati con sede in P.zza Bardella n. 2 (PD).

In fede. Il legale rappresentante

.....
(timbro e firma)

Data

ALLEGATO 2 (all'autorizzazione generale generica)

ELENCO IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA

(art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006)

Le soglie di produzione e di consumo indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali

- 1) Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.
- 2) Riparazione verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg.
- 3) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- 4) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- 5) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- 6) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- 7) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 t/anno.
- 8) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- 9) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 300 e inferiore o pari a 1.500 kg/g.
- 10) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- 11) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- 12) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- 13) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- 14) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
- 15) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- 16) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/g.
- 17) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
- 18) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- 19) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 e inferiore o pari a 1.000 kg/g.
- 20) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 e inferiore o pari a 1.000 kg/g.
- 21) Molitura cereali con produzione superiore a 500 e inferiore o pari a 1.500 kg/g.
- 22) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 ed inferiore o pari a 1.000 kg/g.
- 23) Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1.500 kg/g.
- 24) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- 25) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiori a 350 ed inferiori o pari a 1.000 kg/g.
- 26) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- 27) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- 28) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 Kg.
- 29) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4.000 kg.
- 30) Saldature di oggetti e superfici metalliche.
- 31) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 ed inferiore o pari a 1.000 kg.
- 32) Emissioni di sostanze polverulente, comprese le ceneri leggere, da silos dotati di impianti di abbattimento che assicurino almeno un'emissione di polveri inferiore a 20 mg/Nmc;
oppure
Emissioni di sostanze volatili da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati che assicurino un'efficienza di abbattimento almeno del 90%, di cui si dovrà allegare, in sede di presentazione della richiesta di adesione all'autorizzazione generale, la relativa scheda tecnica, che sarà valutata in fase di istruttoria.
- 34) Trattamenti meccanici superficiali dei metalli e di altri materiali.